

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2048 del 23 dicembre 2015

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Verona. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si nomina il Commissario straordinario dell'ESU di Verona in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

Il relatore riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale ha già dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali, tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomina dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito poi che ai Commissari compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, si propone di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Verona il dott. Massimo Toffanin, nato a Monselice il 20 agosto 1976, funzionario regionale titolare della Posizione Organizzativa Rendicontazione FSE e attività finanziate presso la Sezione Formazione del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro.

Si da atto che il Commissario rimarrà in carica fino al 31 marzo 2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, e che allo stesso, in quanto dipendente regionale, non spetta un compenso, come previsto dall'art. 10, comma 2 ter, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" s.m.i.

Dato atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 16/03/1979, n. 15;

Vista la L.R. 30/01/1997, n. 5;

Vista la L.R. 22/07/1997, n. 27;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Vista la L.R. 18/03/2011, n. 7;

Vista la L.R. 18/09/2015, n. 16;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Verona il Dott. Massimo Toffanin, nato a Monselice il 20 agosto 1976, titolare della Posizione Organizzativa Rendicontazione FSE e attività finanziate presso la Sezione Formazione del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;
3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. di prendere atto che il Commissario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
5. di prendere atto che il Commissario resta in carica fino al 31 marzo 2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge;
6. di prendere atto che al Commissario non spetta un compenso in quanto dipendente regionale, come previsto dall'art. 10, comma 2 ter, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.